

c) i punti da 2 a 4 sono sostituiti dal testo seguente:

- | | |
|--|-------|
| «2. Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera b)] | 150 |
| 3. Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2 e articolo 64, paragrafo 3; regola 4, lettera a) e regola 42] | 1 300 |
| 4. Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2 e articolo 64, paragrafo 3; regola 4, lettera b) e regola 42] | 300»; |

d) i punti da 7 a 10 sono sostituiti dal testo seguente:

- | | |
|---|-------|
| «7. Tassa di base per la registrazione relativa ad un marchio individuale [articolo 45; regola 23, paragrafo 1, lettera a)] | 850 |
| 8. Tassa di registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 45; regola 23, paragrafo 1, lettera b)] | 150 |
| 9. Tassa di base per la registrazione relativa ad un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 64, paragrafo 3; regola 23, paragrafo 1, lettera a) e regola 42] | 1 700 |
| 10. Tassa di registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 64, paragrafo 3; regola 23, paragrafo 1, lettera b) e regola 42] | 300». |

e) i punti da 12 a 15 sono sostituiti dal testo seguente:

- | | |
|--|-------|
| «12. Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio individuale [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera a)] | 1 500 |
| 12bis. Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio individuale per via elettronica [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera a)] | 1 350 |
| 13. Tassa per il rinnovo della registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera b)] | 400 |
| 14. Tassa di base per il rinnovo della registrazione, relativa ad un marchio collettivo [articolo 47, paragrafo 1 e articolo 64, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2 lettera a) e regola 42] | 3 000 |
| 15. Tassa per il rinnovo della registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio collettivo [articolo 47, paragrafo 1 e articolo 64, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2, lettera b) e regola 42] | 800» |

2) All'articolo 5, paragrafo 1, sono soppresse le lettere b) e c).

3) L'articolo 8 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1 sono soppresse le lettere b) e c);
- b) al paragrafo 3, lettera a), sono soppressi i punti i) e iii).
- 4) All'articolo 11, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:
- «a) per un marchio individuale: 1 450 EUR, più, se del caso, 300 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza;
- b) per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione: 2 700 EUR, più, se del caso, 600 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre terza.»
- 5) All'articolo 12, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:
- «a) per un marchio individuale: 1 200 EUR, più 400 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale;
- b) per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione: 2 700 EUR, più 800 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale.»

6) All'articolo 13, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:

- «a) per un marchio individuale: 850 EUR, più 150 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale;
- b) per un marchio collettivo: 1 700 EUR, più 300 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale.»

Articolo 2

In caso di variazione degli importi delle tasse di cui agli articoli 2, 11 e 12, si applica il seguente regime transitorio:

- 1) L'importo della tassa da versare per il deposito di una domanda di marchio comunitario, incluse eventualmente le tasse per le classi di prodotti e servizi oltre la terza, è quello fissato dal regolamento in vigore al momento del ricevimento della domanda ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere a) o b) del regolamento (CE) n. 40/94.